

Respite le obiezioni di costituzionalità Le vecchie «cartelle mute» restano valide: la Consulta chiude il contenzioso

È legittima la norma che fa partire solo dal 1° giugno 2008 la nullità delle cartelle esattoriali che non indicano (come prescritto dallo Statuto del contribuente) il responsabile del procedimento. Si tratta delle cosiddette "cartelle mute" su cui era intervenuto un decreto del 2007, "salvato" ieri da una sentenza della Consulta, che chiude il contenzioso sulla materia.

Fisco e contribuenti. La Corte costituzionale promuove la disposizione introdotta nel decreto legge 248 del 2007

Cartelle mute, sanatoria in salvo

L'omissione del responsabile sanzionata solo a partire dal 1° giugno 2008

Antonio Criscione
ROMA

Restano mute, ma pienamente operanti la cartelle emesse prima del 1° giugno 2008 (come stabilito dal Dl 248/2007). Con buona pace dello Statuto del contribuente e delle speranze di cittadini (e giudici) che si erano rivolti alla Corte costituzionale per vedere riconosciuta l'applicazione anche al passato della regola della nullità per le cartelle di pagamento notificate senza indicazione dell'identità del responsabile del procedimento.

La Consulta, con una sentenza depositata ieri (la 58/2009, presidente Francesco Amirante, redattore Sabino Cassese) ha stabilito che le regole sulla nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento non possono essere giudicate incostituzionali nella parte in cui non vengono fatte valere retroattivamente.

Le disposizioni del Dl 248, peral-

tro, erano state adottate sull'onda di un'altra pronuncia della Consulta (ordinanza 377/2007, sempre redatta da Cassese), che aveva creato grande attesa per i contribuenti, ricordando l'obbligo di indicare in cartella il responsabile del procedimento.

La sentenza n. 58 ricorda che «l'articolo 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000 stabilisce che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare, tra l'altro, il responsabile del procedimento». Ma spiega anche che «la legge n. 212 del 2000 non precisa gli effetti della violazione dell'obbligo indicato» come, invece, fa in altri casi. E la sentenza conclude che la nullità, in mancanza di espressa previsione normativa, non «può dedursi dai principi di cui all'articolo 97 della Costituzione o da quelli del diritto tributario e dell'azione amministrativa». L'ordinanza del 2007 aveva stabilito che la previsione dell'articolo 7

dello Statuto «lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione». La sentenza depositata ieri conferma questo aspetto, ma non ritiene che la conseguenza del mancato rispetto delle previsioni costituzionali indicate comporti la nullità dell'atto. L'ordinanza del 2007, in realtà, era stata piuttosto generica sulle conseguenze perché richiamava «l'applicabilità ai procedimenti tributari della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990». La pronuncia, però, aveva riscosso un tale consenso da indurre il legislatore, sia pure a partire dal 1° giugno 2008, a intervenire comminando la sanzione della nullità per le cartelle "mute" sul responsabile del procedimento.

La sentenza di ieri, richiamando alcuni precedenti, per escludere la nullità per il passato dell'omissione del responsabile, indica genericamente la giurisprudenza della Cassazione, in presenza di orientamenti molto differenziati dei giudici tributari. Inoltre - richiamando precedenti pronunce della Consulta - la sentenza afferma che non «hanno rango costituzionale - neppure come norme interposte - le previsioni della legge n. 212 del 2000», il cui valore invece di "esplicitazione" delle regole costituzionali ha in molti casi fornito un appiglio per aggiornare squilibri nei rapporti Fisco-contribuenti.

LO STATUTO

Per la Consulta la legge 212 del 2000 non ha previsto nessuna sanzione per l'irregolarità



CORTE COSTITUZIONALE/ Sentenza smentisce le posizioni della giurisprudenza di merito

Valide le vecchie cartelle anonime

Legittima la previsione di nullità per i ruoli post 1/6/2008

DI NICOLA FASANO

Valide le vecchie cartelle anonime. E' pienamente legittima la scelta del legislatore di prevedere la nullità della cartella, in caso di omessa specificazione del responsabile del procedimento, solo con riferimento ai ruoli consegnati dal 1° giugno 2008. Queste le conclusioni a cui è giunta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 58 del 2009 depositata il 27 febbraio. La pronuncia della Consulta riveste particolare importanza perché chiarisce il significato dell'ordinanza n. 377/07 della stessa Corte, sulla base della quale, larga parte della giurisprudenza di merito, ora smentita, aveva ritenuto di fondare le sentenze che concludevano per la nullità delle cartelle anonime.

La norma incriminata. La decisione è stata sollecitata da alcune commissioni tributarie che hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, c. 4-ter, del dl 248/07. L'esclusione della nullità per le cartelle prive di indicazione del responsabile relative a ruoli consegnati anterior-

I chiarimenti	
Cosa dice la norma (art. 36, comma 4-ter, dl n. 248/07)	La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella. Tali disposizioni si applicano ai ruoli consegnati dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.
La sentenza della Consulta	Prima di questa disposizione non era prevista da nessuna norma nell'ordinamento la nullità delle cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento. La disposizione è legittima e non contiene una sanatoria di atti già emanati perché la loro nullità doveva essere esclusa già in base al diritto anteriore.

mente al 1° giugno 2008, si pone in contrasto, secondo i rimettenti, con diversi parametri costituzionali nonché con le norme dettate dallo Statuto del contribuente (l. 212/2000). La norma, si ricorda, è stata introdotta dal legislatore per cercare di fare chiarezza all'indomani del caos giurisprudenziale sulla nullità o meno delle cartelle anonime.

La sentenza. La Consulta ritiene infondate le eccezioni di illegittimità sollevate, osservando innanzitutto come l'art. 7, c. 2, della l. 212/2000 stabilisce che gli atti del fisco e dei concessionari della

riscossione devono tassativamente indicare, tra l'altro, il responsabile del procedimento. La Corte ribadisce quanto affermato con ordinanza 377/07, specificando che la previsione è volta ad assicurare la trasparenza amministrativa. Ma stavolta i giudici costituzionali sono più chiari nell'evidenziare che lo statuto del contribuente non precisa gli effetti della violazione dell'obbligo indicato: esso, in particolare, a differenza di quanto fa con riferimento ad altre disposizioni, non commina la nullità per violazione della disposizione indicata. Né la nullità, in mancan-

za di espressa previsione normativa, può dedursi dai principi di diritto tributario e dell'azione amministrativa. Deve così escludersi, osserva la Consulta, che anteriormente all'emanazione della disposizione impugnata, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento seguisse la nullità della cartella di pagamento. Questa è stata infatti esclusa, a fronte di notevoli incertezze dei giudici di merito, dalla Cassazione. La norma stabilisce un termine a partire dal quale opera la nullità e chiarisce che essa non si estende al periodo anteriore. Non contiene quindi una sanatoria di atti già emanati perché la loro nullità doveva essere esclusa già in base al diritto anteriore. Né è manifestamente irragionevole prevedere, a partire da un certo momento, un effetto più grave, rispetto alla disciplina previgente, per violazione di una norma.

La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Fisco - La Consulta salva le vecchie cartelle anonime

Documenti/2 - Cartelle anonime, la sentenza della Corte costituzionale



CORTE COSTITUZIONALE

Regolari le cartelle mute mandate fino a giugno 2008: non c'è stata sanatoria

Nessuna sanatoria: la Corte costituzionale salva la norma del decreto milleproroghe 2008 che sanciva la nullità delle cosiddette cartelle mute (non è indicato il responsabile del procedimento), ma solo a partire dal primo giugno 2008, non presenta problemi di legittimità costituzionale. Con la legge, varata nel febbraio del 2008, in pratica si consideravano valide le cartelle fiscali non compilate correttamente prima di quella data (primo giugno dello stesso anno). La Corte, nella sentenza di ieri, ha dichiarato le questioni di legittimità costituzionale sollevata da alcune Commissioni tributarie e da un Giudice di pace, secondo i casi, «inammissibile», «manifestamente inammissibile» o «non fondata».

